
PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

3870 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara" (delibera di Giunta n. 415 del 15/04/13)

Publicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 181 del 18/04/2013

(Relatore consigliere Roberto Montanari)

Testo n. 6/2013 licenziato nella seduta del 25 giugno 2013 con il titolo:

**ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIGLIARO,
MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA NELLA PROVINCIA DI FERRARA**

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO MONTANARI RELATORE DELLA COMMISSIONE

Il presente progetto di legge nasce dalla richiesta avanzata dai Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, che, già costituiti dal 2003 nell'associazione intercomunale "Basso Ferrarese" (insieme ai comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Mesola, e Ostellato) per la gestione associata di funzioni e per la riorganizzazione di servizi su scala intercomunale, nel novembre del 2011, con questi stessi comuni (ad eccezione di Comacchio e Ostellato), hanno espresso la volontà e la determinazione di trasformare suddetta Associazione in Unione dei Comuni ampliando in capo ad essa il trasferimento delle funzioni e dei servizi, in modo da conferire loro maggior funzionalità, efficacia ed efficienza, in un bacino territoriale più ampio.

I tre Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, hanno commissionato alla ditta POLEIS Consulting srl di Modena uno specifico studio, cofinanziato dalla Regione e dalla Provincia di Ferrara, per verificare la fattibilità della fusione e, una volta acquisiti i dati e le valutazioni relativi alla fattibilità del processo di fusione, hanno deciso di procedere inoltrando l'istanza alla Giunta regionale affinché avviasse l'iter per la loro fusione.

L'Assemblea legislativa, nell'esaminare il progetto di legge che dispone, ai sensi dell'art. 133, comma 2 della Costituzione, la suddetta proposta di fusione, dovrà attenersi alle procedure dettate dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni).

In sintesi, nel caso specifico, il procedimento legislativo di fusione ha preso avvio con una iniziativa legislativa della Giunta regionale a seguito della richiesta avanzata congiuntamente dalle tre amministrazioni comunali, impossibilitate ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti, richiesta dallo Statuto regionale per l'iniziativa popolare. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996, tale istanza, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali (Migliaro n. 8 del 5 marzo 2013, Migliarino n. 7 del 4 marzo 2013 e Massa Fiscaglia n. 7 del 4 marzo 2013) e del ricordato studio di fattibilità, è pervenuta alla Regione nel marzo 2013.

La Giunta regionale, aderendo all'istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti (tutte le deliberazioni sono state approvate con le maggioranze dei due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 6 comma 4 previste per l'approvazione degli statuti comunali), ha approvato, con deliberazione n. 415 del 15 aprile 2013, il progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro,

Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara” (oggetto assembleare 3870), previo accertamento della sussistenza di tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

Il progetto di legge regionale è stato altresì sottoposto alla Commissione I “Bilancio, Affari generali e istituzionali” del Consiglio delle Autonomie Locali in data 11 aprile 2013 che ha espresso parere favorevole all’unanimità.

Il progetto di legge regionale è stato quindi pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 181 del 18 aprile 2013. Il Presidente dell’Assemblea legislativa ha provveduto, il 17 aprile 2013, ad inviare la richiesta di parere alla competente Provincia di Ferrara, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 24 del 1996. Tale parere è stato reso con deliberazione n. 29 del 16 maggio 2013 del Consiglio della Provincia di Ferrara, acquisita in data 22 maggio 2013; la Provincia si è espressa in senso positivo. Non si è provveduto invece a inoltrare analoga richiesta alle amministrazioni comunali in quanto si rientra nell’ipotesi prevista all’art. 10 comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996.

Il progetto di legge regionale è stato iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa ed assegnato, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge regionale n. 24 del 1996 alla competente Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali che, dopo avere svolto l’audizione dei Sindaci e delle associazioni di categoria in data 11 giugno 2013, si è riunita, in sede referente, nella seduta del 25 giugno 2013, al fine di esaminare il progetto di legge, il parere pervenuto e la proposta di delibera di indizione del referendum da parte dell’Assemblea legislativa.

In primo luogo la Commissione, considerato che l’iniziativa legislativa in questione non rientra tra le ipotesi contemplate all’art. 11 comma 1 della legge regionale n. 24 del 1996, per le quali l’indizione del referendum consultivo è obbligatoria, ha valutato, ai fini di proporre all’Assemblea l’eventuale indizione ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo, se l’iniziativa di fusione fosse o meno meritevole di essere proseguita, poiché nel caso vi fosse una pregiudiziale contrarietà al suo ulteriore corso, il progetto di legge avrebbe potuto essere definitivamente non approvato senza nemmeno espletare la consultazione referendaria preliminare (come prevede l’art. 11 comma 1 ter della legge regionale n. 24 del 1996). Diversamente, se si vuol dar corso alla fusione, l’espletamento del referendum consultivo, come più volte ribadito della Corte Costituzionale, è da ritenersi obbligatorio, ai sensi dell’art. 133, comma 2 della Costituzione che prevede espressamente che, prima di approvare una legge regionale di modifica delle circoscrizioni comunali, debbano essere “sentite le popolazioni interessate”.

Nel caso specifico la finalità perseguita dai Comuni interessati è apparsa alla Commissione meritevole di approvazione e coerente con l’esigenza di promuovere un equilibrato sviluppo del territorio. Tale obiettivo, come risulta dallo studio di fattibilità, al quale si è rinviato come espressamente indicato nelle

richiamate deliberazioni dei Consigli comunali, è rappresentato dalla prospettiva di raggiungere migliori economie di scala, una specializzazione e qualificazione dei servizi ed una massa critica sufficiente per sviluppare anche servizi ulteriori. La proposta di fusione sembra, dunque, migliorativa dal punto di vista qualitativo e quantitativo dei servizi svolti dalle attuali due amministrazioni ed è stata presentata quale strumento di risposta adeguato alla costante evoluzione del quadro normativo e finanziario che sempre più grava sugli enti locali. La fusione, dunque, è stata considerata come “strumento per una migliore *governance* del territorio, per una più forte capacità d’azione nei confronti di bisogni, problematiche e politiche ormai affrontabili solo in una logica di area vasta nonché per accrescere la capacità di rappresentanza”.

Il territorio interessato dal processo di fusione, come espressamente si evince dallo studio di fattibilità, è già fortemente integrato ed interconnesso e svolge, anche unitamente ad altre amministrazioni locali, politiche comuni in tema di polizia locale, piano di zona sociale e sanitario, servizi e progetti informatici in particolare in materia di tributi ed urbanistica, nonché in tema di pianificazione, protezione civile e catasto. I tre Comuni hanno una popolazione complessiva di 9.577 abitanti ed una estensione di circa 115 chilometri quadrati.

Valutata favorevolmente l’ipotesi di fusione prospettata, la Commissione ha quindi proceduto al puntuale esame dell’articolato. Il progetto di legge si compone di sei articoli: art. 1 “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione”; art. 2 “Partecipazione e municipi”; art. 3 “Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali”; art. 4 “Contributi regionali”; art. 5 “Norma finanziaria”; art. 6 “Disposizioni transitorie”.

L’**articolo 1** è composto da quattro commi.

Il **comma 1** prevede l’istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Ferrara, mediante fusione dei tre Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l’adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2014, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il **comma 2** dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nella deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 aprile 2013 è riportata l’individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Terre di Fiscaglia, Riva del Volano, Riviera del Volano, Terredimezzo, Antica terra di Fiscaglia) originariamente proposte dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata formulata istanza alla Giunta regionale. Tuttavia, con successive deliberazioni dei Consigli comunali (tutte approvate con i medesimi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze dei comuni) n. 21 del 5 giugno 2013 di Massa Fiscaglia (prot.

PG 139957 del 7.6.2013), n. 18 del 5 giugno 2013 di Migliarino (prot. PG 139984 del 7.6.2013), e n. 19 del 6 giugno 2013 di Migliaro (prot. PG 143118 del 12.6.2013), è stata chiesta la sostituzione della denominazione “Antica terra di Fiscaglia” con “Fiscaglia”. Tale sostituzione, essendo stata richiesta da tutte e tre le amministrazioni comunali interessate, attraverso deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali approvate con gli stessi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze, viene valutata positivamente dalla Commissione. Il **comma 3** precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d’origine come da allegata cartografia. Il nuovo comune avrà un’area di circa 115 Km quadrati, ed un perimetro di 57,06 Km. Si posiziona geograficamente all’interno della provincia di appartenenza, Ferrara, e confina con i comuni di Tresigallo a Nord-Ovest, Jolanda di Savoia e Codigoro a Nord, Lagosanto a Est e Ostellato a Sud. Al riguardo, si è provveduto ad inviare al Servizio Statistica e informazione geografica le relative rappresentazioni cartografiche al fine di verificarne la regolarità tecnica. Il Servizio competente ha preso visione della documentazione tecnica riguardante la descrizione fisica e geometrica dei confini generati dalla fusione dei tre Comuni e ha valutato che tale elaborato sia esaurientemente rappresentativo della nuova situazione dei limiti amministrativi derivanti dalla fusione. La descrizione definisce esaurientemente la forma che il nuovo limite amministrativo andrà a contenere e le sue dimensioni geometriche. La rappresentazione cartografica è identificata e correttamente sovrapposta alla rappresentazione raster della CTR regionale 1:25.000 (prot. NP.2013.0007412 del 11/06/2013).

Il **comma 4** rinvia all’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1 (per il progetto di fusione della Valsamoggia) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici ed imprese, precisando che lo stesso risulterà composto, oltre che dai funzionari regionali, da funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, anche da funzionari di altre amministrazioni.

L’**articolo 2** contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto.

Il **comma 2** precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L’**articolo 3** contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali.

Il **comma 1** prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d’origine, ai

sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (**comma 2**) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (**comma 3**).

Il **comma 4** dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996.

L'**articolo 4** dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al **comma 1**, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell'ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato art. 16, il **comma 2** definisce la quantificazione del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni, di ammontare costante nel tempo, e di entità pari a 195.000 euro l'anno. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all'anno, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (**comma 3**). Il **comma 4** conferma per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, come già previsto dall'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l'intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il **comma 5** impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall'intero art. 5.

L'**articolo 6** rappresenta una norma finanziaria e prevede che, ai sensi dell'art. 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, agli oneri derivanti dall'applicazione della legge di fusione si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità.

Infine, l'**articolo 7** contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall'istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella

tornata elettorale del 2014. Il **comma 1** prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il **comma 2** istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune. Il **comma 3** dispone che per il nuovo Comune istituito a seguito di fusione, il termine per l'avvio della gestione associata obbligatoria delle funzioni di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012 decorra dal 1° gennaio 2015 (anzichè dal 1° gennaio 2014 come previsto dall'art. 7 comma 4) al fine di agevolare l'iniziale processo di riorganizzazione del nuovo ente. La proroga (peraltro già espressamente prevista, a fronte di apposita istanza motivata, dall'art. 30 della legge regionale n. 21 del 2012 per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti o a 3000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane) opera, in questo caso, in modo automatico favorendo così i Comuni per i quali il processo di fusione si concluderebbe necessariamente in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ovvero il 1° gennaio 2014.

La Commissione, valutato favorevolmente il suddetto percorso di fusione, ha quindi ritenuto opportuno dare ulteriore corso all'iter legislativo proponendo all'Assemblea legislativa di proseguire nella procedura deliberando, prima di dar corso alla definitiva decisione sulla legge di fusione, l'indizione della consultazione della popolazione interessata tramite referendum consultivo ai sensi dell'art. 11 della citata legge regionale n. 24 del 1996. Scopo principale di tale consultazione è rappresentare al legislatore regionale, prima che decida definitivamente nel merito, qual è la volontà delle popolazioni interessate.

In merito al referendum consultivo per la fusione di comuni, si precisa che la disciplina della legge regionale n. 24 del 1996, ai fini della validità della consultazione, non richiede né quorum deliberativo né quorum partecipativo (l'art. 12, comma 9, come modificato dall'art. 36 della legge regionale n. 21 del 2011, precisa espressamente che il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato).

Dall'art. 12, comma 1 della stessa legge regionale n. 24 del 1996 si deduce che la deliberazione dell'Assemblea legislativa, nella quale si sostanzia la decisione di indire il referendum consultivo, deve contenere due definizioni essenziali:

- a) il quesito da sottoporre agli elettori;
- b) l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

In merito alla lettera a), si sottopone alla valutazione dell'Assemblea legislativa la definizione nei seguenti termini dei due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

“1) Volete voi che i Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Terre di Fiscaglia;
- b) Riva del Volano;
- c) Riviera del Volano;
- d) Terredimezzo;
- e) Fiscaglia”.

In merito alla lettera b), ovvero alla definizione dell'ambito territoriale con conseguente individuazione della popolazione concretamente interessata alla fusione, si rileva che l'art. 11 della legge regionale n. 24 del 1996 al comma 2, lettera a) prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'art. 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”, e al comma 2 bis prevede che “Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197”.

La Commissione ha dunque dato mandato al relatore del progetto di legge regionale di proporre all'Assemblea legislativa di adottare la deliberazione di indizione del referendum del tenore di quella allegata alla presente relazione.

Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia come risultante dall'allegata cartografia.

4. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

Art. 2

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

Art. 4

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 195.000 euro all'anno.
3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000 euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014.

3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del nuovo Comune istituito a seguito di fusione, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale 21 dicembre

2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), decorre dal 1° gennaio 2015.

